

Esente da importo di bollo
e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi natura ai sensi
dell'art. 40, comma 1, legge 21 No-
vembre 1991 N. 374



SENT. N. 1600/09
R.G. N. 3691/08
CRON. N. 6522/09
REP. N.
Oggetto: Ris. dani

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3691 del Reg. Gen. Aff. Cont.
dell'anno 2008

TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Lenzerini con studio in Grosseto Via Roma n.36

ATTORE

CONTRO

Telecom Italia spa rappresentata e difesa dagli avv. ti
Annalisa Parenti e Giovanni Salvatore del Foro di Firenze ed
elett. te dom. ta presso l'avv. Roberto Ginanneschi in
Casteldelpiano (GR) Via Vegni n.3

CONVENUTA

Oggetto : risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] ha citato in giudizio, di fronte al Giudice di Pace di Grosseto, Telecom Italia SPA per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "che il Giudice di Pace voglia: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Telecom Italia S.p.A. per i gravi disagi arrecati all'odierna attrice e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti quantificabili in almeno Euro 1.000,00 comprensivi: del danno esistenziale, da valutarsi anche in via equitativa ed entro i limiti di competenza del giudice adito; delle spese legali affrontate in sede pre contenziosa; dell'indennizzo dovuto per il disagio patito ed i danni subiti per avere avuto per 21 giorni muto il telefono di casa e per 45 giorni non funzionante l'adsl, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di abbonamento (euro 7,50 per ogni giorno di ritardo nella riparazione); delle spese per i canoni di abbonamento nel periodo di mancata fruizione del servizio voce e adsl, nonché delle spese fatturate in bolletta che in corso di causa saranno ritenute non dovute a Telecom Italia S.p.A. ".

La causa veniva iscritta al n. 3691/2008 del ruolo generale dell'intestata Giustizia e chiamata alla prima udienza del 10.11.2008.

Alla suddetta udienza si costituiva in giudizio Telecom Italia Spa la quale, contestando integralmente le richieste e doglianze avversarie chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia a codesto Ecc.mo Giudice di Pace adito:

2

Nel merito: Rigettare le domande attoree per tutto quanto sopra dedotto, con vittoria di spese ed onorari ".



Il Giudice di Pace, su richiesta di parte attrice, attribuiva alle parti un termine per deposito di memorie istruttorie o difensive fino al giorno dell'udienza fissata all'uopo al 1.12.2008.

A tale udienza parte attrice provvedeva al deposito di memoria ex art. 320 c.p.c; Telecom contestava tutto quanto ivi dedotto, opponendosi altresì alle istanze istruttorie come formulate.

Il Giudice di Pace ammetteva la prova per testi come capitolata da controparte e rinviava per dar sfogo alla stessa, all'udienza del 16.1.2009.

Venivano dunque ascoltati i testi di parte attrice ed il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la relativa discussione, all'udienza del 25.5.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prova per testi svolta ha confermato che la signora 
 aveva completamente disabilitati il telefono e l'adsl della propria abitazione per un periodo prolungato di tempo a partire dal 01.04.2008 e fino al 28.05.2008.

La convenuta Telecom Italia Spa nella propria comparsa di costituzione ha riconosciuto espressamente sia la disabilitazione della linea telefonica, sia il preciso giorno della riattivazione della linea, ovvero il 28.05.2008, tuttavia la stessa ha indicato la data del 16.04.2008 quale giorno iniziale dell'interruzione del servizio telefonico.

7

Su tale punto l'escussione dei testi [redacted]

[redacted] a permesso di provare con certezza che il giorno iniziale del disservizio è stato effettivamente il 01.04.2008.

A fronte di tali risultanze istruttorie, Telecom Italia spa non ha provato in altro modo un diverso periodo di disabilitazione della linea telefonica in questione.

Inoltre è pacifico tra le parti che Telecom Italia spa ha riconosciuto a parte attrice, dopo la notifica della citazione, precisamente nel conto 6/08 del 06.10.2008, un risarcimento di Euro 180,00 sulla base del disservizio ingenerato nell'utenza della attrice.

Tale elemento integrando effettivamente i presupposti di cui all'art.2731 C.C. libera di fatto l'attore da ogni altro onere in ordine alla prova sulla condotta antigiuridica della controparte, dal momento che costituisce perfetta adesione da parte della stessa alle richieste di rimborso avanzate in citazione, stante il riconoscimento giudiziale della esistenza del credito effettuato dalla convenuta in favore dell'attore così come da questi giudizialmente richiesto (ved. Cass. civ., sez. 15/11/2002, n.16127).

Passando alla liquidazione del danno patrimoniale richiesto, si osserva che lo stesso deve essere determinato secondo i criteri di cui al contratto di abbonamento intercorso tra le parti che espressamente prevede in caso di interruzione protratta nel tempo dell'utenza telefonica una indennità pari ad Euro 7,5 giornaliera .

Pertanto essendo accertato che l'interruzione si è protratta per complessivi giorni 58 l'importo dovuto alla attrice da Telecom Italia spa per la presente vicenda deve essere quantificato , detratto l'importo già versato, in Euro 255,00 cui va ulteriormente aggiunta la somma di Euro 80,00 per la riattivazione del servizio comunque percepita da Telecom Italia spa ; somma non imputabile in ogni caso alla attrice in quanto già titolare di regolare utenza telefonica interrotta per motivi ad essa non addebitabili.

Al contrario non appare reclamabile l'ulteriore addebito di Euro 8,00 imputato alla attrice per anticipo conversazioni in quanto detta somma rimane in ogni caso nella disponibilità della parte e comunque restituita al termine del contratto di utenza telefonica in caso di mancato utilizzo .

Pertanto Telecom Italia spa deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di Euro 335,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale derivante dall' accertato inadempimento.

In ordine, quindi , alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato all' attore , in conseguenza dello disagio subito con riflessi nella propria sfera relazionale , si ritiene che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate.

Non vi è dubbio , infatti, che all'attrice sia derivato un danno ingiusto, derivante dal comportamento tenuto dalla

A

medesima società convenuta nella gestione della insorta controversia .

Infatti la Telecom Italia spa, dimostrando indifferenza ed insensibilità nella gestione del disservizio , non ha inteso fornire alcun riscontro positivo alle varie richieste e solleciti ricevuti , determinando così nell'utente uno stato di preoccupazione per la gestione della propria attività , preoccupazione anche riferibile ai disagi affrontati per sollecitare , sia direttamente che a mezzo di proprio Legale, la convenuta ad adempiere a quanto dovuto cui ha fatto comunque seguito la inopinata sospensione del servizio telefonico .

Ne consegue che tutti questi elementi, spiacevoli e causa essi stessi di disservizi, sono andati , evidentemente, ad incidere per diversi giorni negativamente nella sfera emotiva dell'attrice , di fatto pregiudicandola nella sua immagine sociale e nella sua capacità di relazione per provvedere alla proprie necessità di vita quotidiana .

Ciò appare di particolare gravità in riferimento alla circostanza, affermata dal teste XXXXXXXXXX secondo la quale la stessa attrice nel periodo in questione aveva la propria madre gravemente ammalata e ricoverata in ospedale , fattispecie questa che va necessariamente presupporre la necessità di una funzionante utenza telefonica per provvedere a tutte le necessità del caso , con conseguente

danno per turbamento derivante anche dalla preoccupazione di non poter provvedere tempestivamente alle necessità del caso.

Tale danno è chiaramente risarcibile ancorchè non provato nel suo importo.

L'esistenza di detto danno , infatti, è suscettibile di valutazione equitativa perché esso ben può ritenersi in re ipsa, atteso che è inevitabile il turbamento della sfera affettiva ingenerato nell'utente a seguito di un provvedimento di sospensione del servizio telefonico .

Infatti in materia di danno esistenziale , il diritto alla sua integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 della Costituzione .

Orbene taluni eventi, secondo il comune sentire, comportano, inevitabilmente, una modificazione peggiorativa della integrità della sfera affettiva e come tali possono essere valutati come essi stessi elementi di danno.

In tale ottica al Giudice del merito che abbia riscontrato tale evento , come nel caso di specie , non va fornita alcuna prova della lesione conseguita dall'altrui comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendo egli solo raccordarsi al predetto comune sentire o coscienza sociale , individuandovi quali sono gli effetti che solitamente conseguono a determinati eventi.

In tal senso è corretto affermare che per alcuni eventi (e tra questi vi è sicuramente il distacco dell'utenza telefonica) il

21

danno è in re ipsa nel senso che ad essi consegue, inevitabilmente, un effetto pregiudizievole.

Trattasi, in definitiva, di valutazioni che non possono essere ignote al giudice proprio in quanto standardizzate in taluni contesti sociali la cui lesività va risarcita equitativamente (Cassazione 12483/2003, 10750/2001, 15004/2000 sui cosiddetti standards valutativi conformi ai valori guida dell'ordinamento giuridico esistenti nella realtà sociale).

Infatti, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato, in assenza di chiari elementi, solo nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all'art. 1226 C.C. in forza del quale con la sua applicazione al caso di specie, avuto riguardo al tempo trascorso, si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno non patrimoniale subito, con conseguente obbligo del risarcimento posto a carico della convenuta Telecom Italia spa (conf. Trib.le Genova sentenza n. 4005/2006 del 24 Novembre 2006).

Gli interessi soddisfattivi determinati nella misura legale vengono riconosciuti in favore dell'attore e decorrono a far data della proposizione della domanda sugli importi come in motivazione liquidati.


Le spese ed i compensi legali per il presente giudizio, così come determinati in dispositivo e calcolati in base al valore della causa, restano a carico della convenuta soccombente.



PQM

Il Giudice di Pace di Grosseto


Decidendo definitivamente nel procedimento contrassegnato sotto il numero 3691/08 di quest' Ufficio :

- 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da  e per l'effetto condanna la convenuta Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore a) della somma di Euro 355,00 a titolo di danno patrimoniale oltre che b) della somma di Euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il tutto con gli interessi legali a far data dalla domanda;
- 2) condanna la Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.477,00 di cui Euro 52,00 per spese , Euro 650,00 per diritti , Euro 775,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali , IVA e CPA come per legge

Grosseto 25.05.09

Il Giudice di Pace

Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli



GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Depositato in Cancelleria

Grosseto 25.05.09